

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3338 del 17/07/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta AZ. AGR. CAMPAGNA LUCA per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Papa Giovanni XXIII n. 36, Loc. Crespellano.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3403 del 15/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciassette LUGLIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta AZ. AGR. CAMPAGNA LUCA per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Papa Giovanni XXIII n. 36, Loc. Crespellano.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla ditta AZ. AGR. CAMPAGNA LUCA (C.F. CMPLCU81H29A944U e P.IVA 03531191207) per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Papa Giovanni XXIII n. 36, Loc. Crespellano, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A**, al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga la ditta AZ. AGR. CAMPAGNA LUCA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La AZ. AGR. CAMPAGNA LUCA (C.F. CMPLCU81H29A944U e P.IVA 03531191207) con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), via Papa Giovanni XXIII n. 36, Loc. Crespellano, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Papa Giovanni XXIII n. 36, Loc. Crespellano, ha presentato, nella persona di Giovanni Battista Alberti, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato dei Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia in data 16/04/2019 (Prot. n. 20480 e 20484) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 24778 del 10/05/2019 (pratica SUAP n. 522/19), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/05/2019 al PG/2019/74480 e confluito nella **Pratica SINADOC 15440/2019**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota PG/2020/100376 del 13/07/2020, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00

Bologna, data di redazione 15/07/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto AZ. AGR. CAMPAGNA LUCA
Comune di Valsamoggia (BO), via Papa Giovanni XXIII n. 36 Loc. Crespellano

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al Paragrafo III del Punto 2.3 della D.G.R. 1053/2003 e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico (S1) in acque superficiali (fosso di campagna interno alla proprietà) classificato come scarico di “acque reflue industriali assimilate alle domestiche”, costituite dall'unione dei reflui provenienti dall'abitazione, dalle acque meteoriche, dal servizio igienico ubicato nel fabbricato destinato allo stoccaggio cereali e dal servizio igienico e punti di lavaggio attrezzature e contenitori del laboratorio trasformazione frutta.

Le acque reflue originate dall'attività (scarico 1), prima dell'immissione nel corpo ricettore vengono trattate in un sistema di trattamento costituito da due pozzetti degrassatori, da quattro fosse tipo Imhoff e da un filtro batterico anaerobico

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo corpo ricettore:

- uno scarico (S2) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

1. Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue.
2. A tal fine il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - l'intervento dovrà essere mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto, con particolare riferimento all'impianto di depurazione e alla corrispondente rete fognaria di

adduzione;

- le fosse tipo Imhoff dovranno essere dotate di idonee tubazioni di ventilazione ad altezza adeguata sfociante in zona dove non possano arrecare fastidi, al fine di garantire l'allontanamento dei prodotti gassosi della degradazione della sostanza organica;
 - dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione periodica dei pozzetti degrassatori e delle fosse tipo Imhoff che dovranno essere puliti con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata;
 - si dovrà procedere, con periodicità almeno annuale, allo svuotamento e al controlavaggio del filtro anaerobico attraverso opportune botole le cui dimensioni, posizioni e grandezze dovranno essere preventivamente previste;
 - il corpo recettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia e sfalcio nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
 - i pozzetti d'ispezione e prelievo dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo nonché tenuti in sufficiente stato di pulizia;
 - gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli;
 - non potrà mai essere utilizzata la rete fognaria interna nel suo complesso per scarichi diversi da quelli autorizzati;
3. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
 4. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
 5. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
 6. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA presentata al SUAP associato dei Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia in data 16/04/2019

Pratica Sinadoc 15440/2019

Documento redatto in data 15/07/2020

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.